

## Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 4.03.2016

**Oggetto:** *Accordo di programma Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna- Comune di Iglesias- Istituto di Istruzione superiore Minerario G.Asproni – E.Fermi di Iglesias- Collezione "Tesori dell'Iglesiente"*

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattro** del mese di **marzo**, negli uffici della sede del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, il Prof. Gian Luigi Pillola, Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2013, adotta la presente Deliberazione.

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Francesco Usalla Direttore del Consorzio del Parco.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

**Visto** lo Statuto emanato con Decreto del Presidente del Consorzio del Parco del 9 marzo 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 67 del 20 marzo 2004, ed in particolare l'art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti;

**Visto** il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e contestualmente viene nominato un Commissario Straordinario – investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

**Visto** il decreto n. D.M. n. 354 del 03.12.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di sei mesi, salvo proroga, a far data dal 4 dicembre 2013, e comunque fino alla ricostituzione degli organi del Consorzio;

**Visto** il decreto D.M. n. 119 del 11.06.2015 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del



Territorio e del Mare ha riconfermato il Prof. Gian Luigi Pillola Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per un periodo di sei mesi a far data dal 04 giugno 2015 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio;

**Visto** il decreto D.M. n. 265 del 03.12.2015 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha riconfermato il Prof. Gian Luigi Pillola Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per un periodo di tre mesi a far data dal 04 dicembre 2015 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio;

**Premesso che:**

- Il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale e ambientale dei siti e dei beni appartenenti al territorio di competenza;
- per perseguire le finalità di cui al punto precedente il Consorzio deve, fra le altre, svolgere attività di collaborazione con gli Enti locali e con i soggetti istituzionali interessati;
- il Consorzio del Parco, in attuazione delle descritte finalità, intende acquisire da un soggetto privato una collezione di minerali di notevole valore economico, scientifico nonché identitario, al fine di consentirne la fruizione al pubblico;

**Considerato**

- che per consentire la fruizione al pubblico dei beni acquisiti occorre disporre di un luogo in cui esporre la collezione "Tesori dell'Iglesiente" costituita da circa 3000 minerali;
- che a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Comune di Iglesias e l'Istituto di Istruzione superiore Minerario G. Asproni – E. Fermi, tale luogo è stato individuato nell'ultimo piano della sede dell'Istituto di formazione superiore;
- che la gestione e valorizzazione della collezione mineraria necessita dell'intervento sinergico dello stesso Istituto superiore affinché questo si impegni sotto il profilo didattico e divulgativo;
- che per attuare le finalità descritte è dunque necessario provvedere alla stipula di un accordo col quale siano definite le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale nonché l'individuazione degli interventi principali e secondari e relativi costi;

**Visto**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "accordi fra pubbliche amministrazioni";
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica- strumenti di programmazione negoziata";
- l'art. 8, comma 7, della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 recante disposizioni sulle "procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- vista la bozza dell'Accordo di programma tra il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, il Comune di Iglesias e l'Istituto di Istruzione Superiore Minerario G. Asproni – E. Fermi di Iglesias.

**Verificata** la disponibilità sul **cap. 21212** in conto competenza 2016;

**Per quanto esposto in premessa,**

**DELIBERA**


- di approvare l'accordo di programma tra il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, il Comune di Iglesias e l'Istituto di Istruzione superiore Minerario G. Asproni – E. Fermi;
- di impegnare la somma di € 100.000,00 sul **cap. 21212** in conto competenza 2016;
- di dare mandato affinché il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo pretorio.

**La presente Delibera è immediatamente esecutiva.**

Letto e sottoscritto


**Il Segretario verbalizzante**

Dott. Francesco Usalla



**Il Commissario Straordinario**

Prof. Gian Luigi Pillola



pag. 2 di 2 della Deliberazione del Commissario Straordinario

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monteverdi, 16 - I-09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

[amministrazione@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:amministrazione@parcogeominerario.sardegna.it) [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it)

## ACCORDO DI PROGRAMMA

fra

**CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA  
(PGSA)**

E

**COMUNE DI IGLESIAS**

E

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MINERARIO G.ASPRONI - E.FERMI DI  
IGLESIAS**

di seguito anche indicati come le “Parti”

VISTA Legge del 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento al suo art. 15 recante: *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - accordi fra pubbliche amministrazioni*;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n° 662, all’art. 2 -comma 203- “*recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - strumenti di programmazione negoziata*”.

VISTO l’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove è stabilito che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento possono essere espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

VISTO l’art. 8, comma 7, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, ove è previsto che qualora, nella fase della progettazione, dell’affidamento o dell’esecuzione, si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti interessati possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PREMESSO che:

il Consorzio Parco intende acquisire da soggetto privato una collezione di minerali di notevole valore economico e scientifico;

l’investimento di cui al punto precedente ha una giustificazione sotto il profilo di una corretta spendita del denaro pubblico nel momento in cui pare messo a disposizione dell’utenza;

al fine di poter assolvere all’esigenza di cui al punto precedente occorre disporre di un luogo in cui esporre tale collezione e garantire la fruibilità pubblica;

che per quanto sopra detto sono state avviate delle interlocuzioni con altri soggetti con i quali si può operare in maniera sinergica;

RITENUTO di dover disciplinare l'attuazione dell'intervento con la stipula di apposito Accordo di programma

Tutto ciò premesso, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2**

#### **Finalità**

Con il presente Accordo le Parti intendono valorizzare la collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente" costituita da circa 3000 minerali.

L'Accordo è finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnico – scientifico, storico e culturale, sostenendo tutte le attività di valorizzazione e di ottimizzazione della fruibilità della collezione mineraria a fini didattici, scientifici e divulgativi.

### **Articolo 3**

#### **Piano di massima degli interventi**

Il Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna mette a disposizione la collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente" affinché venga allestita, gestita e valorizzata.

Il Comune di Iglesias mette a disposizione la sede, individuata nell'ultimo piano dell'Istituto Tecnico Industriale Minerario G. Asproni – E. Fermi, in cui allestire e valorizzare la collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente".

L'Istituto Tecnico Industriale Minerario G. Asproni – E. Fermi di Iglesias si impegna a collaborare nella gestione e valorizzazione della collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente" a fini didattici e divulgativi. L'area museale "Tesori dell'Iglesiente" sarà luogo privilegiato per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro così come previsto dalla Legge 107/2015.

L'individuazione degli interventi considerati prioritari, nelle diverse fasi di realizzazione, ai fini della redazione dei progetti e della successiva esecuzione in relazione alle risorse finanziarie via rese disponibili formerà oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 8.



## Articolo 4

### Coordinamento - Soggetto Attuatore - Interventi principali

Il coordinamento fra le amministrazioni interessate all'intervento è demandato al Consorzio Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna.

Il soggetto attuatore del progetto è individuato nel Consorzio Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, che rivestirà normalmente anche il ruolo di stazione appaltante.

La definizione dei diversi programmi d'intervento, individuati come lotti del programma generale, secondo le disponibilità finanziarie che via si renderanno fruibili, è demandata al Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui al successivo art. 8.

Per ogni lotto del programma generale, il Consorzio Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna renderà noto formalmente al Comitato Tecnico di Coordinamento il tempo occorrente per le diverse fasi del procedimento (progetto preliminare, definitivo, esecutivo) e, una volta ottenuta l'approvazione, procederà alla redazione delle diverse fasi di progettazione nei termini stabiliti.

Le parti concordano nel definire un primo ambito di intervento, compatibile con le risorse attualmente disponibili, pari ad €. 100.000,00.

## Articolo 5

### Programma, costo degli interventi

Il costo massimo previsto per la realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione della valorizzazione collezione mineraria "Tesori dell'Iglesiente" è quantificabile in circa €. 500.000,00.

La copertura finanziaria attuale è assicurata attualmente limitatamente alla somma di €. 100.000,00, allocati e resi disponibili dal bilancio del Consorzio Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna nel bilancio 2016.

Le ulteriori risorse potranno essere individuate fra le risorse rinvenienti da atti di programmazione del Comune di Iglesias o dall'accesso ai fondi strutturali.

## Articolo 6

### Quadro Programmatico - Interventi secondari

Per quanto attiene alla seconda fase di intervento le parti riconoscono che al momento non è possibile individuare una specifica copertura finanziaria. Onde completare quanto più possibile il progetto avviato con gli interventi di prima fase, i soggetti sottoscrittori si impegnano ad individuare ulteriori risorse anche nell'ambito dei propri bilanci.

La parti si impegnano a verificare la possibilità di utilizzare a tal fine ulteriori risorse, coerentemente con le regole comunitarie, sia di fonte comunitaria che regionale.

## Articolo 7

### Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Le Parti del presente Accordo si impegnano, ciascuno per le attività ed i programmi di propria competenza, ad individuare congiuntamente le specifiche azioni di interesse comune e le più opportune modalità di attivazione.
2. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, le Parti, si impegnano a:
  - a) fornire e condividere le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della piena realizzazione dell'intervento;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche semplificando l'attività amministrativa e i procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
  - d) attivare ed utilizzare completamente e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento previste;
  - e) il Consorzio Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna si impegna nella valorizzazione della collezione mineraria "Tesori dell'Iglesiente", curandone l'efficienza e la promozione in coerenza con le finalità del Parco;
  - f) il Comune di Iglesias si impegna a mettere a disposizione la sede, individuata nei locali dell'Istituto Tecnico Industriale Minerario "Giorgio Asproni", in cui allestire e valorizzare la collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente"; il Comune di Iglesias si impegna ad assicurare la fruibilità della collezione mineraria "Tesori dell'Iglesiente";
  - g) l'Istituto Tecnico Industriale Minerario G. Asproni – E. Fermi di Iglesias si impegna a collaborare nella gestione e valorizzazione della collezione mineraria denominata "Tesori dell'Iglesiente", con progetti a fini didattici, scientifici e divulgativi.

## Articolo 8

### Comitato Tecnico dell'Accordo

Per il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo è istituito un Comitato Tecnico dell'Accordo composto da quattro membri, presieduto dal Commissario del Consorzio Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, o da un suo delegato e dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Consorzio Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, da un rappresentante del Comune di Iglesias, da un rappresentante designato dall'Istituto Tecnico Industriale Minerario G. Asproni – E. Fermi di Iglesias.

La partecipazione al Comitato Tecnico dell'Accordo verrà resa a titolo gratuito.

1. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti procederanno a designare i componenti del Comitato Tecnico dell'Accordo.
2. Il Comitato ha il compito di provvedere a:



- monitorare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
  - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate dalle Parti all'unanimità;
  - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente Accordo, predisponendo un'apposita relazione.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

## Articolo 9

### Termine dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata quadriennale ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Atto. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.


## Articolo 10

### Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per i sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti, per concorde volontà, si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.


Il presente Accordo di programma è sottoscritto oggi 04 marzo 2016 in Iglesias, Casa Comunale

Per il Parco Geominerario  
Prof. Gian Luigi Pillola




Per il Comune di Iglesias

Dott. Emilio Agostino Gariazzo



Per l'IIS Minerario "Asproni-Fermi"  
Prof. Paolo Lamieri



Accordo quadro per la gestione in collaborazione della fruizione dei siti turistici  
minerari di:

Galleria Henry (area mineraria di Planu Sartu),

Fra:

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (RAS)  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

E

CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA  
SARDEGNA (PGSA)

E

COMUNE DI BUGGERRU

CON L'INTERVENTO PER ADESIONE DI IGEA SPA

Premesso che:

1. con Deliberazione n. 34/10 del 2.09.2014 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato di dare mandato all'Assessorato dell'Industria, di concerto con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in collaborazione e avvalendosi di Igea S.p.A., di redigere, in contraddittorio con il Parco Geominerario e i Comuni interessati, la proposta di un piano diretto a trasferire al Parco Geominerario la gestione, ai fini culturali, turistici e sociali, dei beni e dei siti minerari aperti al pubblico e dell'Archivio storico sito in Monteponi, attualmente posta in capo a Igea S.p.A.;
2. i soggetti interessati hanno svolto precedenti interlocuzioni finalizzate a dare esecuzione al deliberato di cui al punto precedente, anche su sollecitazione del Coordinatore del "Piano Straordinario per il Sulcis";
3. nei contatti avviati sono emerse diverse problematiche, tra le quali:
  - a. la soggezione dei siti turistici anzidetti alla normativa mineraria, con la conseguente necessità dell'individuazione di un modello di gestione non reperibile su scala nazionale che tenga conto di tale situazione e conseguente necessità di un coinvolgimento di Igea;
  - b. la situazione giuridica di Igea, quale società in house della Regione Autonoma della Sardegna a cui non è demandato il compito della gestione di siti minerari ai fini turistici;
  - c. la limitata disponibilità di risorse nel bilancio regionale da destinare ai siti anzidetti;



4. non è ancora definito un piano di gestione che abbia efficacia protratta nel tempo e sia economicamente sostenibile, in relazione allo status dei siti, al ruolo della soc. Igea e alla disponibilità di risorse economiche;
5. per quanto esposto al punto precedente, in attesa che si possa definire un piano di gestione le parti, in adesione alle richieste pressanti del territorio e su raccomandazione della Presidenza della Giunta, per il tramite del Coordinatore del “Piano Straordinario per il Sulcis”, hanno convenuto sulla necessità di procedere all’apertura provvisoria dei siti, attivando tutte le risorse e sinergie possibili;
6. con la Deliberazione n. 42/5 del 23.10.2012, la Giunta regionale ha dettato apposite direttive concernenti la disciplina relativa alla gestione e al controllo delle società partecipate “in house”, prevedendo espressamente, oltre che i presupposti in presenza dei quali è possibile disporre gli affidamenti “in house providing”, l’obbligo delle stesse di operare, con riferimento all’acquisizione di lavori, beni e servizi, e al reclutamento del personale, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità vigenti per l’Amministrazione pubblica.
7. Con la Deliberazione n. 39/17 del 10.10.2014 la Giunta Regionale ha dettato gli ulteriori Indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo delle società partecipate dalla Regione e direttive per la predisposizione di un disegno di legge di razionalizzazione della materia.
8. La IGEA Spa è società *in house* che gestisce attività d’interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna e, in quanto tale, è tenuta al rispetto di quanto disposto dalle D.G.R. n.42/5 del 23.10.2013 e n.39/17 del 10.10.2014, fatti salvi gli ulteriori vincoli e limitazioni previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
9. L’Assessorato regionale dell’Industria è stato individuato quale struttura titolare per il socio Regione della funzione di indirizzo e controllo analogo.
10. L’attività prevalente della società IGEA Spa deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio Regione Autonoma della Sardegna e la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell’esercizio dell’attività principale della società.
11. Le attività della società IGEA SpA devono essere effettuate in modo da assicurare convenienza economica e sostenibilità finanziaria.
12. La società IGEA Spa è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo con forza di patto.

### **Art. 2 (Oggetto)**

La presente convenzione disciplina la gestione in collaborazione della fruizione del sito turistico minerario denominato Galleria Henry (area mineraria Planu Sartu).

### **Art. 3 (Compiti delle parti)**

Il Comune di Buggerru si occuperà della biglietteria, della gestione delle prenotazioni, con oneri a proprio carico e del pagamento del servizio svolto da Igea.

IGEA avrà il compito di fornire il personale necessario alla fruizione del sito indicato in n. 3 unità, unitamente alla manutenzione mensile delle aree antistanti ove richiesta (sfalcio erba, pulizia piazzali, manutenzione servizi igienici, ecc.), alla manutenzione straordinaria del treno e agli altri oneri indicati nell'allegato 1.

Il personale IGEA è responsabile della sicurezza dell'attività di fruizione dei siti in quanto rappresentante del Direttore Responsabile della Concessione Mineraria e sarà dunque coinvolto nello svolgimento delle visite. Il personale IGEA verifica quotidianamente lo stato dei luoghi prima e dopo lo svolgimento delle visite.

Il Parco si occuperà di coordinare in loco le visite, il servizio guide per i visitatori, con oneri a proprio carico, nei limiti delle disponibilità di bilancio; il servizio di accoglienza e promozione dei siti e i servizi logistici di supporto. Per tali servizi si potrà avvalere di soggetti di cui all'Accordo Quadro di programma sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio del Parco Geominerario in data 23.10.2013 senza oneri e responsabilità per il Comune di Buggerru e per Igea;

Saranno inoltre a carico del Comune la pulizia dei servizi igienici e la gestione dei rifiuti. Tutte le attività potranno essere svolte solo dopo aver condiviso e siglato il documento di sicurezza che sarà redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione di IGEA.

Qualunque variazione rispetto a quanto indicato deve essere preventivamente condivisa con il Direttore responsabile della concessione.

### **Art. 4 (Durata e decorrenza)**

Il presente accordo è valido ed impegnativo dalla data della sottoscrizione sino al 10 maggio 2016. Il termine finale potrà essere anticipato al raggiungimento di una soluzione di gestione a regime, in attuazione della delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 34/10 del 2.09.2014 e/o delle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 5/2015.

Le prestazioni dell'IGEA SpA verranno attivate sulla base di un piano di visite mensile, concordato tra il Comune di Buggerru e il Parco e inoltrato dal Comune ad

IGEA con preavviso di 7 giorni precedenti l'inizio del mese di riferimento. Eventuali aperture straordinarie potranno essere svolte col preavviso di 48 ore nei limiti della disponibilità del personale di Igea. Per le aperture nei giorni festivi, il sabato e la domenica il personale Igea verrà occupato o comunque remunerato per non meno di 4 ore lavorative straordinarie.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo col preavviso di 30 giorni.

#### **ART. 5 (Corrispettivo)**

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Buggerru ad Igea SpA per le prestazioni è indicato nell'allegato 1, erogato, previa verifica della documentazione di cui al successivo art. 7. IGEA emetterà fattura secondo le specifiche della cosiddetta "fattura elettronica", oltre IVA se dovuta, solo a seguito della comunicazione di accettazione della predetta documentazione che dovrà comunque intervenire entro il termine di cui all'art. 6 successivo. L'importo dell'IVA, se dovuta, sarà versato dal Comune di Buggerru secondo le specifiche del cosiddetto "split payment".

#### **Art. 6 (Modalità di pagamento)**

Il pagamento dell'importo pattuito verrà corrisposto dal Comune di Buggerru entro 10 giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta all'Ufficio di ragioneria, unitamente alla documentazione giustificativa di cui all'art. successivo, al netto dello 0.5% quale ritenuta per eventuali inadempienze contributive, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010.

#### **Art. 7 (Documentazione giustificativa)**

Al fine di consentire al Comune di Buggerru di poter disporre i provvedimenti di liquidazione e pagamento di cui al precedente art. 6, IGEA SpA deve presentare apposita fattura, con allegati i fogli presenze debitamente firmati dal responsabile aziendale e la rendicontazione degli oneri di manutenzione mensile delle aree antistanti ove richiesta (sfalcio erba, pulizia piazzali, manutenzione servizi igienici, ecc.), di manutenzione straordinaria del treno e degli altri oneri indicati nell'allegato 1 secondo la concordata modalità del costo orario.

#### **Art.8 (Sicurezza)**

IGEA SpA, per quanto attiene la sicurezza, dovrà operare in piena osservanza delle misure di salute e sicurezza nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 81/2008, dal D.Lgs. n° 624/96 e della LR n° 2/2007 e nel rispetto del Piano della sicurezza, condiviso dalle parti che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 9 (Normativa)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, assicurativa e di

lavoro in quanto compatibili. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 10 (Responsabilità)**

Il Parco Geominerario Storico, Ambientale della Sardegna e il Comune di Buggerru sono esonerati da ogni responsabilità per danni che possono in qualsiasi modo o momento occorrere direttamente o indirettamente alle persone o cose per cause dipendenti da Igea SpA, nonché danno di qualsiasi entità che possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà immobiliari di terzi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei lavori e delle attività da parte di Igea.

Igea SpA ed il Parco in proprio e per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 4 sono, inoltre, tenuti ad osservare in maniera scrupolosa tutte le vigenti norme e regolamenti per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei posti di lavoro ed in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, nel D.Lgs. 25.11.1996 n. 624, nel DPR 09.04.1959 n. 128 e nella L.R. 29.05.2007 n. 2.

#### **Art. 11 (Controllo Analogico)**

La società IGEA SpA è tenuta ad adottare sistema di contabilità separata per le attività oggetto del presente Accordo e a trasmettere al Servizio Semplificazione dell'Assessorato dell'Industria specifica relazione in ordine all'attività di cui al presente Accordo, unitamente alla rendicontazione di cui all'art.7.



**Allegato 1 – Riconoscimenti in favore di IGEA SPA - Accordo quadro per la gestione in collaborazione della fruizione del sito denominato Galleria Henry (area mineraria di Planu Sartu)**

Galleria Henry	Euro
Costo orario 3 persone giorni feriali	90,09
Costo orario 3 persone giorni sabato, domenica e festivi	135,14
Costo orario materiali di consumo (se dovuto)	14,38
Costo orario corrente elettrica	1,04
Manutenzione mensile del sito (24 ore) (se dovuto)	873,60
Manutenzione straordinaria treno giorni feriali (costo orario intervento)	59,89
Manutenzione straordinaria treno giorni sabato, domenica e festivi (costo orario)	89,84
Eventuali oneri per manutenzione straordinaria treno (ricambi, olii, ecc..)	a corpo

Più 5% per gli oneri di sicurezza

h